

Condizioni Generali di Contratto (CGA) per la cauzione solidale (Art. 496 CO / Art. 181 norma SIA 118)

1. Questa garanzia solidale riguarda una sicurezza dell'appaltante sui suoi diritti di garanzia nei confronti dell'appaltatore, che si estende a danni che siano rilevati dall'appaltatore durante il controllo generale dell'opera (conseguimento dell'appalto) e/o entro il termine di notifica stabilito. L'entità diritti di garanzie forniti risulta – quando stabilito – dalla norma SIA 118, altrimenti dal Codice delle Obbligazioni.
2. Se fino allo scadere del termine di notifica non sono stati arrecati danni, l'appaltatore ha diritto che l'appaltante affranchi subito la garanzia solidale. Inoltre l'appaltatore ha diritto che l'appaltante testimoni per iscritto all'attenzione del garante solidale l'estinguersi del suo diritto a garanzia in caso di danni.
3. Questa garanzia solidale vale fino all'importo massimo dato solo per quei lavori per cui è stata stipulata. Più garanzie solidali per lo stesso lavoro sono nulli.
4. L'importo della garanzia vale unicamente per la copertura dei danni rimproverati dall'appaltante puntualmente e legittimamente, che non siano già stati riparati dall'appaltatore stesso. Danni riconducibili a vizi delle cose e spese legali come anche di giudizio non sono coperti.
5. La durata della garanzia solidale è espressamente determinata. Se durante la durata della cauzione non vengono fatti valere dall'appaltante nei confronti del garante solidale danni coperti da garanzia, allora la responsabilità del garante solidale si estingue ad ogni effetto con lo scadere della durata pattuita. Se non è stata concordata la norma SIA 118, vale l'art. 510 cpv. 3 CO.
6. L'appaltante è tenuto a mostrare in forma scritta e dettagliata al garante solidale eventuali danni coperti da garanzia. Il dovere dell'appaltante nei confronti dell'appaltatore di rilevare puntualmente i danni coperti da garanzia e di richiederne in seguito la conferma da parte dell'appaltatore, non viene alterato dal dovere nei confronti del garante solidale di dare una completa descrizione del danno.
7. Comunicazioni e reclami che riguardano questo obbligo di garanzia, sono da indirizzarsi tempestivamente all'amministrazione della Swissgaranta Società mutua di assicurazione, Unterer Graben 1, Postfach 9004 St. Gallen.
8. L'appaltante si impegna, in caso di vizio dell'opera, che non venga riparato, o non venga riparato adeguatamente dall'appaltatore, a fissare per il garante solidale un termine adatto per l'esecuzione di ufficio (cfr. art. 504 CO). Il garante solidale ha diritto di pagare tra l'esecuzione d'ufficio e il versamento dell'importo della cauzione nell'entità stabilita, fino all'importo massimo stabilito.